

OGGETTO: Atto di delega del Comune di PASIAN DI PRATO all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine per la gestione dei servizi ed interventi a favore delle persone disabili di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g), h), della L.R. 25 settembre 1996, n. 41.

PRESO ATTO del seguente quadro normativo di riferimento

- L.R. 41/1996 all'art. 6 "Compiti dei Comuni" recita: "I Comuni assicurano l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza [...] la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi e dei servizi [...] a condizione che gli stessi vengano realizzati [...] nell'ambito dell'Azienda per i Servizi Sanitari di competenza territoriale e purchè vi aderisca la maggioranza dei Comuni dell'ambito, rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente, mediante [...] delega all'Azienda per i Servizi Sanitari;
- L.R. 49/1996 che nell'art. 41, lettera b) prevede "l'assistenza, la riabilitazione e l'integrazione sociale delle persone handicappate e disabili";
- L.R. 41/96 art. 6 lett. I così come modificato dall'art. 42 L.R. 18/2005 "Attività volte a sostenere l'inclusione sociale e lavorativa"
- D.G.R. n° 1507/1997 "Legge regionale 41/1996 art. 4, comma 1, lettera a) approvazione direttiva contenente criteri organizzativi e standard dei servizi per garantire livelli uniformi di assistenza alle persone handicappate";
- L.328/2000 la quale conferma nella gestione associata dei Comuni la titolarità degli interventi sociali e sociosanitari, tra i quali anche le attività connesse alla gestione delle strutture per le persone con disabilità;
- L.R. 23/2004 che all'art. 5 ridefinisce la Conferenza dei Sindaci e le sue funzioni e all'art.7 prevede quali strumenti della programmazione sociale, sanitaria e socio sanitaria, tra gli altri, i Programmi delle Attività Territoriali (di seguito denominati PAT) e i Piani di Zona (di seguito denominati PDZ);
- L.R.6/2006 che all'art.6 prevede l'offerta di servizi sul territorio finalizzati anche all'integrazione sociale dei disabili e all'art. 11, comma 2, prevede che i Comuni possano delegare la gestione del servizio sociale, ovvero di specifici servizi, alle Aziende per i Servizi Sanitari;
- D.G.R. n° 144/2006 inerente ai costi riconosciuti dalla Regione per i centri diurni socio-riabilitativi ed educativi, per le soluzioni abitative protette e i centri residenziali, in base al tasso di inflazione programmata;
- L. 18/2009 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- D.G.R. 458 del 22/03/2012 "Linee guida per la predisposizione dei piani di zona." che prevede tra gli obiettivi della programmazione sociosanitaria l'area della disabilità, con un percorso di riqualificazione dei Centri diurni per persone con disabilità finalizzato a diversificare il sistema semiresidenziale per adulti disabili con offerte adattabili alle esigenze dei soggetti e la promozione di soluzioni innovative alternative o integrative dei centri diurni maggiormente in grado di promuovere, in continuità educativa con la scuola e

- la famiglia, percorsi di autonomia personale e di inclusione sociale nei diversi contesti comunitari;
- DPCM. 159 del 5 dicembre 2013: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
 - L.R. 17/2014 "Riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria"
 - L. 112/2016 del 22/06/2016 e Decreto Ministeriale del 23/11/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" (Dopo di Noi)
 - D.G.R. n° 1783/17 relativa a "DPCM 12.1.2017: aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (Extra LEA)
 - L.R. n. 31/2017 relativa a "Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" per la parte che introduce la figura del Direttore dei servizi sociosanitari in vece del Coordinatore sociosanitario
 - DGR n. 370 del 03/03/2017 "Avvio di un percorso per la valutazione delle condizioni di vita delle persone con disabilità che usufruiscono di servizi a regime residenziale e semiresidenziale";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 relativo a "Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"
 - Decreto del Direttore Generale n.326 del 11/04/2018 "Adozione dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine" e n. 470 del 17/05/2018 "Decreto n.326 del 11/04/2018 "Adozione dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine. Rettifica per errore materiale";

ATTESO CHE, secondo la normativa vigente in materia, all'Ente Gestore ASUIUD spettano:

- la gestione degli interventi e delle attività programmate e definite dalla Conferenza dei Sindaci del Territorio nelle aree ad alta integrazione socio-sanitaria, così come individuate dall'art. 41 della L.R. 49/96, tra le quali compare alla lettera b) anche " l'assistenza, riabilitazione ed integrazione sociale delle persone disabili" e come meglio specificati all'art. 6 c. 1 della L.R. 41/96;
- la gestione e/o l'inserimento in Centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili di età compresa tra i 14 e i 35 anni (L.R. 41/96, art. 6, lett. e);
- la gestione e/o l'inserimento in Centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con disabilità stabilizzata attivabili anche all'interno delle Strutture di cui sopra (L.R. 41/96, art. 6, lett. f);
- la gestione e/o l'inserimento in Soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione (L.R. 41/96, art. 6, lett. g);
- la gestione e/o l'inserimento in Centri residenziali per gravi e gravissimi (L.R. 41/96, art.6, lett. h);
- l'attuazione di servizi innovativi a favore della popolazione con disabilità;

RILEVATO che:

- nel territorio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, di seguito ASUI di Udine, insistono i seguenti Comuni:

- **Distretto di Udine:**
 - Campoformido
 - Martignacco
 - Pagnacco
 - Pasian di Prato
 - Pavia di Udine
 - Pozzuolo del Friuli
 - Pradamano
 - Tavagnacco
 - Udine

- **Distretto di Cividale:**
 - Buttrio
 - Cividale del Friuli
 - Corno di Rosazzo
 - Drenchia
 - Grimacco
 - Manzano
 - Moimacco
 - Premariacco
 - Prepotto
 - Pulfero
 - Remanzacco
 - San Giovanni al Natisone
 - San Leonardo
 - San Pietro al Natisone
 - Savogna
 - Stregna
 - Torreano

- **Distretto di Tarcento:**
 - Attimis
 - Cassacco
 - Faedis
 - Lusevera
 - Magnano in Riviera
 - Nimis
 - Povoletto
 - Reana del Rojale
 - Taipana
 - Tarcento
 - Tricesimo

- Con deliberazione consiliare n. 68 del 21/12/2018 anche questa Amministrazione ha delegato all' ASUI di Udine ed ha approvato lo schema di delega allegato al presente atto, affinché ne diventi parte integrante e sostanziale, ed autorizzato il sindaco alla relativa sottoscrizione;

Tutto ciò premesso, tra il Comune di PASIAN DI PRATO e l' ASUI di Udine viene stipulato il seguente:

ATTO DI DELEGA

ART. 1 FINALITA' E OBIETTIVI

Il presente atto persegue gli obiettivi di:

- assicurare la gestione, il coordinamento e lo sviluppo di servizi a favore delle persone con disabilità in età adulta di cui al successivo art. 3, in termini di efficacia, efficienza, equità, trasparenza e appropriatezza;
- essere strumento per garantire l'integrazione tra interventi sanitari e socio – assistenziali secondo i principi della L. 5/2/1992, n. 104, della L.R. 25/09/96, n. 41 e L.R. 31.03.2006, n. 6 e secondo quanto espresso nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

ART. 2 OGGETTO DELLA DELEGA

Il Comune di PASIAN DI PRATO conferisce la delega all'ASUI di Udine per la realizzazione degli interventi e dei servizi di carattere specifico così come elencati al successivo art. 3.

L'Azienda si impegna a gestire i servizi e gli interventi oggetto della delega secondo le modalità indicate nel successivo art. 3, assumendo la gestione delle previste attività ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 della L.R. n. 12/1994 e dall'art. 7, comma 2, lettera d), della L.R. n. 41/1996.

ART. 3 SERVIZI ED INTERVENTI DELEGATI

1. Sono conferiti in delega la realizzazione e la gestione dei seguenti interventi e servizi di carattere specifico, in forma diretta o per il tramite di altri soggetti pubblici, del privato – sociale o di altri soggetti privati, autorizzati, convenzionati od accreditati:

- a) Centri socio - riabilitativi ed educativi diurni per portatori di handicap di età compresa tra i 14 e i 35 anni;

- b) Centri socio - riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultra trentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture di cui alla lettera a);
- c) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;
- d) centri residenziali per gravi e gravissimi;

La dislocazione territoriale dei servizi e degli interventi assicura, preferibilmente e laddove possibile, la permanenza delle persone con disabilità nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza.

Si prevede, inoltre, in relazione alla presenza di comorbilità psicopatologica e vulnerabilità nelle condizioni di salute fisica di una significativa parte delle persone con disabilità intellettiva, la programmazione di interventi integrati con i servizi specialistici sanitari.

2. Oltre ai servizi previsti dalla L.R. 41/96, l'ASUIUD si impegna a programmare azioni volte ad affrontare, per il tramite dei Servizi per le disabilità, della Direzione sociosanitaria e in raccordo con i Servizi territoriali, interventi finalizzati ad affrontare le ulteriori problematiche e complessità che sul piano esistenziale e dei bisogni clinico funzionali si sono registrati in modo incrementale negli ultimi anni. Si fa riferimento a:

- servizi innovativi alternativi ai servizi socio-assistenziali di tipo semiresidenziale e residenziale (anche di tipo personalizzato) per lo sviluppo di percorsi abilitativi per lo sviluppo, l'autonomia e l'inclusione sociale;
- interventi specifici per la realizzazione di programmi atti a facilitare i processi di transizione alla vita adulta;
- interventi e servizi specifici per persone con complessità clinico-funzionale come nel caso dei disturbi dello spettro autistico;
- servizi per l'invecchiamento.

Tali interventi richiedono l'utilizzo di prassi operative innovative scientificamente validate, in riferimento ai modelli psicoeducativo comportamentali, costruito della Qualità di vita e dei Sostegni.

3. Per la promozione di nuovi servizi l'Azienda, di concerto con i Servizi sociali dei Comuni ed i soggetti delle comunità locali e del Terzo settore, può partecipare ad eventuali bandi nazionali e/o regionali su progetti finalizzati a promuovere una filiera innovativa di opportunità per assicurare alle persone con disabilità ogni possibile migliore soluzione per il personale progetto di vita.

4. In attesa della definizione del piano di mobilità delle persone disabili previsto dall'art. 26, comma 3, della L. 104/92 e, ferme restando le competenze esercitate dai Comuni singolarmente o, negli ambiti distrettuali, dal Servizio Sociale dei Comuni, in tema di attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto, viene altresì conferito in delega l'esercizio e la gestione del servizio di trasporto attinente ai centri socio - riabilitativi ed educativi diurni e residenziali secondo le modalità consentite dalla dotazione organica e strumentale conferita e/o dalle risorse finanziarie assegnate e comunque secondo le modalità stabilite e concordate in sede di programmazione.

ART. 4

RUOLO DELLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Gli atti fondamentali di natura programmatoria e gestionale relativi ai Servizi e agli interventi in delega sono adottati previo accordo con la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 5, della L.R. 17 agosto 2004, n. 23, integrata per un miglior collegamento con i singoli Comuni deleganti dai Presidenti delle rispettive Assemblee dei Sindaci, qualora non già componenti della Rappresentanza stessa.

In particolare, la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, integrata così come sopra specificato, concorre a determinare:

- a) la definizione delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività;
- b) l'istituzione di nuovi servizi e la relativa consistenza delle risorse logistiche e strumentali;
- c) la consistenza numerica e qualitativa della dotazione organica o delle convenzioni con idonei soggetti;
- d) il budget annuale e pluriennale;
- e) la verifica dell'attività e dei risultati raggiunti secondo indicatori predeterminati.

La Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, per lo svolgimento delle suddette funzioni può avvalersi di uno o più gruppi di lavoro di propria nomina la cui composizione e modalità operative saranno definite dalla Rappresentanza medesima. Il gruppo di lavoro, fatte salve le competenze dell'Azienda, può avvalersi di ulteriori specifiche professionalità individuate sulla base delle problematiche da esaminare.

L'Azienda, oltre a garantire l'accesso a tutti gli atti necessari per ogni tipo di verifica che la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci o il Comune delegante intenda eseguire, si impegna a trasmettere ad ogni ente appositi report sull'utenza residente nel Comune.

ART. 5

RUOLO DEI COMUNI

Il Comune riconosce alla Rappresentanza dei Sindaci, nell'ambito della delega oggetto del presente Atto, il compito di approvare:

- il Bilancio di previsione annuale e/o pluriennale, predisposto sulla base degli indirizzi, degli obiettivi e delle linee programmatiche ed eventuali variazioni in corso d'anno relative alle quote a carico dei Comuni;
- la relazione accompagnatoria allegata al Bilancio di previsione, con evidenza dei servizi istituiti e da istituire, della consistenza delle risorse logistiche, strumentali, economiche ad essi dedicate, della consistenza numerica della dotazione organica, dei criteri e della tipologia delle convenzioni stipulate o da stipulare con idonei soggetti esterni;
- il Piano del personale in delega da approvare con specifica decisione contestualmente al Bilancio di previsione, indicante la dotazione organica, la struttura della stessa e il piano delle assunzioni;
- il Bilancio di esercizio con relativa relazione di gestione.

Il Comune altresì delega la Rappresentanza dei Sindaci , entro un anno dalla stipula del presente atto di delega, alla definizione di una modalità unica e condivisa per il territorio dell'ASUIUD, relativamente alla compartecipazione al costo dei servizi da parte delle persone con disabilità.

ART. 6 OBBLIGHI DEI COMUNI

Il Comune, di concerto con i Comuni sottoscriventi il presente Atto, si impegna a:

- mettere a disposizione dell'Azienda, in regime di comodato e/o locazione, i beni immobili, mobili e le attrezzature già utilizzate dall'ASUI di Udine in relazione ai precedenti accordi, che si confermano con il presente atto;
- trasferire all'Azienda i fondi concordati e necessari a finanziare la gestione dei servizi oggetto della presente delega. Detto trasferimento avviene secondo i criteri e le modalità stabiliti dal successivo art. 9
- partecipare ad eventuali progettazioni innovative e/o bandi nazionali e regionali relativi a possibili servizi migliorativi o integrativi rispetto all'attuale offerta sulla disabilità.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'AZIENDA

1. L'Azienda, si obbliga a gestire i servizi in delega di cui all'art. 1 "Finalità e obiettivi" e all'art. 2 "Oggetto" del presente Atto.
2. Si impegna, in particolare, a:
 - a) garantire l'espletamento dei servizi oggetto del presente Atto di Delega;
 - b) adottare tempestivamente i necessari provvedimenti per far proprie le decisioni assunte dalla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci;
 - c) utilizzare sia le strutture esistenti nel territorio di competenza, già di proprietà del CAMPP con vincolo di destinazione, sia quelli messi a disposizione dai Comuni e delle UTI sia quelli acquisiti in proprietà o ad altro titolo (locazione, comodato) esclusivamente per gli usi connessi alla delega conferita ed è tenuta a custodirli e conservarli provvedendo alla loro manutenzione e non può concederne a terzi l'uso o il godimento;
 - d) utilizzare i beni mobili e le attrezzature in dotazione ai Centri e alle Comunità residenziali esistenti nel territorio di competenza e già di proprietà del CAMPP provvedendo, altresì, direttamente all'acquisto di beni mobili, anche registrati, e attrezzature che si dovessero rendere necessarie per la gestione dei servizi impegnandosi ad utilizzarli esclusivamente per gli usi connessi alla delega conferita;
 - e) acquistare o locare i beni mobili/attrezzature e i beni immobili che si dovessero rendere necessari per la gestione del sistema integrato, anche in esecuzione di particolari norme di riferimento nazionali o regionale, tra cui, a titolo di esempio, il fondo nazionale relativo alla Legge 112/16 ("dopo di noi") secondo quanto previsto dal piano degli investimenti, nonché gestire specifiche progettualità condivise anche con le singole amministrazioni comunali;
 - f) programmare le attività e l'utilizzo delle risorse secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, equità, trasparenza e appropriatezza;
 - g) stipulare per il personale dei servizi in delega idonea polizza assicurativa R.C. verso terzi,

- rendendo indenni le Amministrazioni Comunali dagli eventuali danni causati;
- h) approvare ed adottare i criteri che disciplinano l'accesso ai servizi attivati in base alla presente delega.
 - i) Partecipare ad eventuali progettazioni innovative e/o bandi nazionali e regionali relativi a possibili servizi migliorativi rispetto all'attuale offerta sulla disabilità.

ART. 8 PERSONALE

1. L'Azienda provvede a sviluppare il Piano triennale dei fabbisogni di personale in delega che deve essere adottato annualmente articolando la dotazione organica per profili professionali; a tale personale si applica il contratto del Comparto Unico del personale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'Azienda, tenuto conto del piano del personale annuale, provvede all'assunzione del personale necessario per il regolare funzionamento dei servizi nell'ambito del contingente quali - quantitativo determinato nella Pianta organica aggiuntiva istituita ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 32/97 e messo a disposizione dell'Azienda ai sensi delle Leggi regionali n. 41/96, 49/96 e 32/97.
3. In caso di revoca della delega il personale inserito nella Pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito ai Comuni deleganti, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa integrazione, ove necessaria, delle relative piante organiche.

ART. 9 RAPPORTI FINANZIARI

Il Bilancio di previsione costituisce il documento contabile di programmazione in cui la contabilizzazione dei servizi socio assistenziali, ai sensi del D.lgs 118, deve essere "specifica e distinta rispetto a quella dell'Azienda delegata". In esso vengono recepiti i principi, i criteri e gli strumenti di rilevazione dei costi e dei ricavi, nonché di calcolo delle quote da attribuire ai singoli comuni.

L'Azienda, pertanto, utilizzando sistemi di contabilità analitica e di controllo di gestione, assicura:

- La pianificazione delle risorse secondo criteri di efficienza ed economicità.
- L'elaborazione dinamica di criteri di ripartizione e imputazione dei costi tra comparto sanitario e socio – assistenziale.
- La contabilità separata dei servizi e interventi in delega.
- La definizione dei costi per le attività di funzionamento e supporto garantiti dall'ASUIUD, non già direttamente attribuiti, imputati al bilancio della Gestione dei Servizi Delegati per la Disabilità percentualmente sulla base dell'incidenza dei costi totali di bilancio della gestione delegata rispetto al bilancio totale dell'ASUI UD.
- Le aggregazioni e disaggregazioni per funzioni delegate e per ente delegante.

- Il controllo economico - finanziario, la valutazione efficienza - efficacia, qualità dei servizi.

Tale sistema deve supportare la determinazione delle poste di bilancio per i servizi in delega da parte di ciascun ente delegante, anche su base pluriennale, nonché l'acquisizione delle altre risorse e finanziamenti statali, regionali e di altri soggetti.

L'Azienda è titolare dei finanziamenti regionali indicati dall'art. 20 della L.R. n. 41/96 nonché di quelli indicati dall'art. 15 della medesima legge e di ogni altro finanziamento regionale o nazionale finalizzato alle funzioni previste dalla legge medesima.

La gestione delegata dei servizi socio - assistenziali deve risultare in pareggio.

Il costo dei servizi e degli interventi delegati non coperto da altri finanziamenti viene ripartito tra i Comuni deleganti secondo le seguenti modalità:

- a) Fino ad un massimo del 30%, mediante riparto semplice in ragione diretta del numero di abitanti residenti quali risultanti dalle rilevazioni statistiche annuali a livello regionale (popolazione residente in ogni singolo Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ha luogo la predisposizione del bilancio di previsione);
- b) Per la restante parte, mediante applicazione delle quote annualmente approvate dalla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci per tipologia di inserimento fruito, residenziale o semiresidenziale, dagli utenti residenti. A tale scopo viene indicato, quale indice misuratore dell'entità dei servizi, il numero degli utenti presi in carico, residenti nei diversi comuni al momento della formazione del bilancio preventivo annuale e in relazione alla tipologia del servizio fruito.

Il Comune eroga direttamente o per il tramite dei Servizi sociali dei Comuni, le somme a proprio carico o riferite e tutti i comuni associati, con le seguenti modalità:

- 45% entro il mese di giugno;
- 45% entro il mese di novembre
- il saldo entro 30 giorni dal rendiconto finale.

L'Azienda si impegna a comunicare ai Comuni l'importo delle quote spettanti a ciascuno di essi di norma 30 giorni prima del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni.

Il rendiconto non potrà comportare per i Comuni oneri superiori a quelli indicati nel riparto preventivo, salvo diverso accordo con i Comuni interessati.

Eventuali necessità straordinarie non previste in sede di predisposizione del Bilancio dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci e di finanziamento da parte dei Comuni nei modi ivi previsti.

L'eventuale ritardo nell'erogazione delle quote comporta l'applicazione di interessi di mora pari all'interesse praticato dal Tesoriere dell'Azienda.

Il Comune è destinatario delle quote di partecipazione alla spesa dallo stesso poste a carico delle persone con disabilità secondo le modalità e i criteri determinati con proprio provvedimento e conformemente alle decisioni prese dalla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, come previsto dall'art. 5 ultimo comma.

ART. 10 REGOLAMENTO AZIENDALE

Le modalità, i criteri e la metodologia di accesso ai servizi delegati nonché le procedure di presa in carico e coordinamento dell'attività vengono definiti nel Regolamento di organizzazione e funzionamento dei servizi che l'Azienda deve approvare entro un anno dalla stipula del presente atto di delega.

ART. 11 CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione del presente Atto è demandata al Foro di Udine.

ART. 12 DURATA

La delega viene conferita per il periodo di 5 anni a decorrere **dal 1 gennaio 2019 al 31.12.2023**, fatte salve diverse determinazioni conseguenti a modifiche istituzionali degli assetti del SSR, che apportino variazioni sostanziali alla composizione dei Distretti che fanno parte dell'Azienda.

La presente delega potrà essere rinnovata per eguale periodo, previa comunicazione formale delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

In caso di cessazione della delega si provvede per via arbitrale, tramite il collegio di cui al precedente articolo, alla divisione pro quota delle obbligazioni e delle consistenze patrimoniali.

ART. 13 MODIFICHE ALL'ATTO DI DELEGA

Ogni singola Amministrazione e l'Azienda possono proporre variazioni al presente atto di delega da sottoporre alla valutazione della Rappresentanza dei Sindaci e alla successiva approvazione da parte del Consiglio comunale di ciascun Comune sottoscrittore del presente Atto.

Il Commissario Straordinario
dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Dott. Giuseppe Tonutti

Il Sindaco del Comune
di PASIAN DI PRATO